

Martedì, 9 Settembre 2014| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio→[Control panel](#) | [Esci](#)



I M M I G R A

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 3579 del 11 luglio 2014 Consiglio di Stato

Diniego rinnovo del permesso di soggiorno - condanna penale a quattro anni di reclusione per un reato in materia di stupefacenti

Like Unsolomondo Cgil Modena, Immigrazione Biz and 2,126

Permesso di Soggiorno

paginebianche.it/PermessoSoggiorno

Ti serve il permesso di soggiorno? Scopri come ottenerlo!



Assicurazioni Linear



adv.linear.it

Calcola il tuo Preventivo
Gratuito. Assicurati on line con
Linear!



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1523 del 2014, proposto da: Ministero dell'Interno, Questura di Bergamo, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

*****;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE II n. 00674/2013, resa tra le parti, concernente diniego rinnovo del permesso di soggiorno

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 il Pres. Pier Giorgio Lignani e udito l'avvocato dello Stato Varrone T.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'appellante, già ricorrente in primo grado, cittadino albanese residente in Italia con regolare permesso di soggiorno, alla scadenza del permesso stesso ne ha chiesto il rinnovo alla Questura di Bergamo.

Il rinnovo è stato negato in considerazione del fatto che l'interessato aveva riportato una condanna penale a quattro anni di reclusione per un reato in materia di stupefacenti; secondo la Questura, per il combinato

disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del testo unico n. 286/1998 tale condanna ha carattere tassativamente ostativo al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno.

2. L'interessato ha proposto ricorso al T.A.R. Brescia.

Il T.A.R., con la sentenza n. 674/2013, ha accolto il ricorso, osservando che nel sistema dell'art.5, comma 5, del t.u. l'effetto tassativamente ostativo delle condanne penali per taluni generi di reato viene attenuato quando concorrano determinate circostanze: ad esempio che lo straniero sia stato beneficiario di un ricongiungimento familiare. Ciò premesso riguardo al quadro normativo, il T.A.R. ha osservato che nella fattispecie il ricorrente, pur senza menzionare in modo espresso una procedura di ricongiungimento, aveva ricordato di essere entrato in Italia con un permesso di soggiorno "per motivi familiari" e aveva fatto riferimento alla sua attuale convivenza con la famiglia di origine. In questa situazione, conclude la sentenza di primo grado, l'autorità di p.s. avrebbe dovuto valutare comparativamente l'interesse pubblico all'allontanamento del soggetto socialmente pericoloso all'interesse all'unità familiare, protetto dalle direttive comunitarie.

Conclusivamente il T.A.R. ha accolto il ricorso, pur facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.

3. L'Amministrazione dell'Interno ha proposto appello a questo Consiglio.

L'atto di appello consiste essenzialmente nella riaffermazione della tesi che la condanna per un reato in materia di stupefacenti ha carattere tassativamente preclusivo del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno e che pertanto nella fattispecie la Questura non poteva e non doveva esercitare alcuna discrezionalità.

4. In occasione della trattazione della domanda cautelare in camera di consiglio, il Collegio ravvisa le condizioni per procedere alla definizione immediata della controversia.

5. Conviene innanzi tutto ricostruire il quadro normativo.

Nel testo unico n. 286/1998, come modificato per effetto della legge n. 189/2002, il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, configura determinate condanne penali (se del caso anche "patteggiate" o non definitive) come una causa tassativamente ostativa al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno. Fra le condanne penali che producono questo effetto vi sono quelle per la generalità dei reati in materia di stupefacenti.

Tuttavia, le disposizioni ora richiamate hanno subito una parziale modifica per effetto del decreto legislativo n. 5/2007, che ha aggiunto all'art. 5, comma 5, le frasi seguenti: «Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale».

Nella interpretazione costantemente adottata da questa Sezione, si sono consolidati i seguenti due principi:

(a) nei confronti dello straniero che si trovi nelle condizioni previste (aver esercitato il ricongiungimento familiare o sia familiare ricongiunto) l'eventuale diniego del permesso di soggiorno (o del suo rinnovo)

non discende automaticamente dalla presenza di una causa ostativa (quale ad es. le condanne penali) ma deve essere sempre preceduto da una valutazione discrezionale che tenga conto dell'interesse dello straniero e della sua famiglia alla conservazione dell'unità familiare, mettendo tale interesse in comparazione con quello della comunità nazionale ad allontanare un soggetto socialmente pericoloso;

(b) tale disciplina di maggior favore per lo straniero, benché riferita dalla lettera della norma allo straniero che abbia usufruito di una procedura di ricongiungimento familiare, deve essere applicata (per necessità logico-giuridica) in tutti i casi in cui vi sia un nucleo familiare la cui composizione corrisponda a quella che, ove necessario, darebbe titolo ad una procedura di ricongiungimento, non rilevando in contrario che tale procedura in effetti non vi sia stata, essendosi il nucleo familiare costituito o ricostituito senza aver dovuto ricorrervi.

Quando il suddetto orientamento interpretativo si era già formato presso questa Sezione, è intervenuta la sentenza [18 luglio 2013 n. 202](#) con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, come modificato per effetto del d.lgs. n. 5/2007, per contrasto con gli artt. 2,3,29,30 e 31 Cost. nella parte in cui non estende a tutti i casi in cui lo straniero abbia nello Stato legami familiari la tutela rafforzata prevista dalla norma in questioni per i casi in cui vi stato un ricongiungimento familiare.

6. Alla luce di queste considerazioni, deve essere condivisa la sentenza appellata nella parte in cui ha affermato: «...risulta illegittimo il provvedimento [impugnato] che non ha valutato, nel corso dell'istruttoria, la condizione familiare del ricorrente, che parrebbe essere entrato in Italia proprio per ricongiungimento con la propria famiglia. Circostanza, quest'ultima, che avrebbe potuto essere rappresentata dal ricorrente ed accertata dall'Amministrazione se quest'ultima non avesse ingiustificatamente ommesso di escludere la partecipazione al procedimento qualificando come vincolata un'attività che non può essere tale alla luce della nuova formulazione dell'art.5, comma 5 del d. lgs. 286/98. (...) Ciò comporta l'obbligo per l'Amministrazione di provvedere al rinnovo dell'attività istruttoria preordinata al rilascio di un ordinario permesso di soggiorno (...), al fine di operare il suddetto bilanciamento dei contrapposti interessi che entrano in gioco nel caso di specie, valutando in concreto la pericolosità sociale del ricorrente, anche alla luce di quanto dallo stesso rappresentato nel ricorso in ordine ai propri vincoli familiari». Si può solo precisare, semmai, che per le ragioni suesposte non è rilevante se vi sia stata o meno un atto di ricongiungimento familiare, ma è rilevante invece la circostanza (asserita dal ricorrente e non smentita nell'atto di appello) che lo straniero abbia "legami familiari" nel territorio dello Stato.

7. In conclusione, l'appello deve essere respinto.

S'intende che per effetto della presente decisione la Questura non è tenuta a rilasciare il permesso di soggiorno, ma a riesaminare discrezionalmente (e motivatamente) il caso, da un lato tenendo conto del fatto penale e stimandone la gravità, ma dall'altro lato valutando la rilevanza dei "legami familiari" con i criteri meglio precisati dalla disposizione introdotta dal d.lgs. n. 5/2007 e dalla sentenza costituzionale n. 202/2013 nonché dalla sentenza [n. 1/2014](#) di questa Sezione.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese non essendovi stata costituzione di controparti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) **rigetta** l'appello. Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Venerdì, 11 Luglio 2014

Miniascensore per la casa

encasa.it

Soluzione di design, installabile in spazi da min. 66 cm. Contattaci!



News



[Interventi a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea](#)

Con decreto dell'1 agosto 2014 il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato la lista aggiornata dei Paesi in via di ...

[Leggi tutto »](#)

[Troppi gli stranieri nel campionato di calcio Serie A](#)

Che siano troppi gli stranieri che giocano nella nostra massima serie di calcio ormai è un dato di fatto. Infatti, la ...

[Leggi tutto »](#)

Frontex Plus non sostituirà Mare Nostrum

Francia e Germania sono disponibili a sostenere il nuovo programma UE per il controllo delle frontiere del Mediterraneo ...

[Leggi tutto »](#)

Snellite le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale

Sulla gazzetta ufficiale nr. 194 del 22 agosto 2014 è stato pubblicato il decreto-legge 119/2014 che snellisce l'iter ...

[Leggi tutto »](#)

Save the Children. Piccoli schiavi invisibili – I volti della tratta e dello sfruttamento

Questo dossier è stato realizzato sulla base di informazioni contenute in rapporti e documenti recentemente prodotti sul...

[Leggi tutto »](#)

La folle spesa per i rimpatri

Le cifre folle per rimpatriare gli stranieri irregolari attraverso il "Fondo europeo per i rimpatri, è di circa ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenerne la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)
- 10. [Mutui per stranieri](#)
- 11. [Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)

- [Guarda tutti »](#)

Help.Immigrazione

- > [Studenti stranieri che hanno...](#)
- > [Test di italiano livello A2 ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)





Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2014 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) |

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891